

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n .19 del 19.10.2016

Oggetto: Come ottenere il credito di imposta per la rimozione dell'amianto, gli accordi tra Italia e Vaticano, la proroga della sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, in vigore il nuovo codice di deontologia e buona condotta delle società che raccolgono dati su affidabilità commerciale di manager e imprenditori, alcune sentenze della Cassazione e le modifiche del decreto correttivo del Jobs Act

Credito di imposta per la rimozione dell'amianto: dal 15 novembre si potranno presentare le domande on line, attuazione degli accordi tra Italia e Vaticano in materia fiscale, la risoluzione di un contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore, nuovo codice di deontologia a e buona condotta per alcuni tipi di società, le ultime pronunce della Cassazione e le modifiche al Jobs Act in materia di lavoro accessorio, apprendistato e dimissioni on line: gli argomenti trattati nella circolare

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• Credito di imposta per la rimozione dell'amianto: dal 16 novembre si potranno presentare le domande• Proroga della sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016• Risoluzione di un contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore• In vigore il nuovo codice di deontologia e buona condotta delle società che raccolgono dati sull'affidabilità commerciale di manager e imprenditori• Il decreto correttivo del jobs act: il lavoro accessorio• Il decreto correttivo del jobs act: l'apprendistato	<ul style="list-style-type: none">• Proroga della sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016• Il professionista non può dedurre il contributo integrativo perché è a carico del cliente• Il decreto correttivo del jobs act: il lavoro accessorio• Il decreto correttivo del jobs act: l'apprendistato	<ul style="list-style-type: none">• Attuazione accordi tra Italia e Vaticano• Proroga della sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016• Il decreto correttivo del jobs act: le dimissioni on line

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

SOMMARIO

1. CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO: DAL 16 NOVEMBRE SI POTRANNO PRESENTARE LE DOMANDE VIA WEB	4
2. ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TRA ITALIA E VATICANO.....	6
3. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016	8
4. RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETA' PER INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE.....	10
5. IN VIGORE IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA E BUONA CONDOTTA DELLE SOCIETA' CHE RACCOLOGONO DATI SULL'AFFIDABILITA' COMMERCIALE DI MANAGER E IMPRENDITORI.....	12
6. IL PROFESSIONISTA NON PUO' DEDURRE IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PERCHE' E' A CARICO DEL CLIENTE	14
7. IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT: IL LAVORO ACCESSORIO	15
8. IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT: L' APPRENDISTATO	16
9. IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT: DIMISSIONI ON LINE	17

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO: DAL 16 NOVEMBRE SI POTRANNO PRESENTARE LE DOMANDE VIA WEB

Il decreto firmato il 15 giugno 2016 dai ministri dell'ambiente e delle finanze, che dispone le modalità attuative del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2016. Tale credito d'imposta, introdotto dal collegato ambientale (articolo 56 della legge n. 221/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016), dopo una lunga attesa, taglia finalmente il traguardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; si ricorda che ai sensi del comma 4, dell'art. 56, tale decreto era atteso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 221/2015.

1.1 Soggetti beneficiari e interventi agevolati

Il credito d'imposta è rivolto a tutti i titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

Gli interventi agevolati riguardano la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. Pertanto, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento di:

- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sulla base delle indicazioni riportate nella relazione illustrativa, sono esclusi dall'agevolazione gli interventi che non comportano lo smaltimento dell'amianto bonificato, come l'incapsulamento e il confinamento, e le eventuali spese successive alla bonifica, come ad esempio il rifacimento della copertura rimossa.

Inoltre, l'agevolazione ricomprende anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nel limite del 10 per cento delle spese complessive sostenute, con una soglia massima di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva **Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

La spesa complessiva sostenuta, riferita a ciascun progetto di bonifica, deve essere almeno di 20.000 euro ed è agevolabile entro il limite massimo di 400.000 euro di spesa per ogni impresa. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

Gli interventi di bonifica dall'amianto devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; si ricorda che le spese si considerano sostenute a norma dell'articolo 109 del Tuir (art. 3 del Decreto 15 giugno 2016). Nella Guida presente sul sito del ministero dell'ambiente viene chiarito che occorre far riferimento al momento dell'ultimazione dei lavori e dell'emissione del documento fiscale corrispondente alle spese sostenute.

1.2 Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017, previa registrazione al portale dedicato; sarà possibile registrarsi sul sito del ministero dell'Ambiente a partire dal 27 ottobre 2016.

La domanda firmata dal legale rappresentante deve contenere la documentazione richiesta dall'art. 4 del Decreto, specificando:

- il costo complessivo degli interventi;
- l'ammontare delle singole spese eleggibili;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell'ambiente comunicherà all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

Il credito d'imposta è riconosciuto, previa verifica dei requisiti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1.3 Misura e utilizzo del credito

Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2016; l'agevolazione è soggetta al limite e alle condizioni degli aiuti «de minimis», di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del Tuir.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni successive. La prima quota annuale sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017, esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando un determinato codice tributo che sarà individuato da apposita risoluzione.

Si ricorda che...



Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

SOMMARIO

2. ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TRA ITALIA E VATICANO

La ratifica della Convenzione, in vigore dal 15 ottobre 2016, promuove un sistema semplificato di tassazione e la regolarizzazione delle posizioni fiscali fino al 2015.

In data 18 ottobre 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n. 2016/ 171514 in materia di attuazione della Convenzione tra Città del Vaticano ed Italia in materia fiscale.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva **Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

Con la Legge 137/2016 del 7 luglio 2016, infatti, è stata ratificata la Convenzione tra Repubblica Italiana e Vaticano stipulata il 15 aprile 2015, con cui viene promosso lo scambio di informazioni tra i due Stati e istituito un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.

Con la nuova Convenzione è stata introdotta la possibilità per determinati soggetti di avvalersi di una procedura di 'collaborazione volontaria' per regolarizzare gli anni d'imposta dal 2010 al 2015 ai sensi della legge 186/2014.

Le persone fisiche e gli enti di seguito riportati, che intrattengono rapporti di deposito, custodia, amministrazione o gestione di attività finanziarie presso enti aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, possono aderire al sistema semplificato di tassazione e regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco:

- chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;
- dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati
- Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana

Sempre nella giornata di ieri l'Agenzia ha pubblicato il provvedimento n. 2016/171521 di approvazione dei modelli di istanza (uno per le persone fisiche e uno per i soggetti diversi dalle persone fisiche) per la definizione delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche.

I soggetti interessati presentano, entro il 180° giorno dal 15 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della Convenzione), la domanda compilata e firmata all'Autorità competente della Santa Sede, che provvede alla trasmissione telematica della stessa, tramite canale FTP, all'Agenzia delle Entrate.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Il modello va corredato da una documentazione riepilogativa di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione (come dettagliato nell'allegato 4):

- il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura;
- l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività;
- l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione.

SOMMARIO

3. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

In data 18 ottobre 2016 con GU n. 244 è stato pubblicato il decreto legge 189/2016 in materia di Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

I Comuni interessati dalle agevolazioni sono quelli elencati nell'allegato 1 del decreto.

Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni colpiti dal sisma, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

I contributi e gli indennizzi ricevuti dai soggetti aventi sede o unità locali nei suddetti Comuni non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES, IRPEF ed IRAP.

Il decreto MEF del 1° settembre 2016 aveva già sospeso i termini per i versamenti ed adempimenti tributari scadenti tra la data del sisma (24 agosto 2016) ed il 16 dicembre 2016 nei confronti delle persone fisiche e giuridiche aventi alla data del sisma la propria residenza, la propria sede legale o operativa nel territorio danneggiato.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Il nuovo decreto stabilisce che:

- la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate tra il 24 agosto 2016 ed il 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del presente decreto) in ottemperanza al decreto di settembre, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi
- la sospensione fino al 31 dicembre 2016 del versamento del diritto annuale, dei contributi consortili di bonifica, dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici pubblici, delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, ma entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, delle rate dei mutui e dei finanziamenti
- la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei versamenti e degli adempimenti verso le PPAA effettuati o a carico di professionisti, consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei Comuni colpiti dal sisma, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale
- la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione
- la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo
- nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016
- le persone fisiche (residenti o domiciliate in tale territorio) sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016
- i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017

- sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

Infine il decreto proroga al 30 settembre 2017 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi dal decreto MEF del 1° settembre 2016 (precedentemente fissato nella data del 20 settembre 2016). Tuttavia gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

SOMMARIO

4. RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETA' PER INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 91 fornisce chiarimenti ad un'istanza di interpello presentata da una società che ha venduto un bar pasticceria con riserva di proprietà, per inadempimento del compratore.

La società istante chiede:

- quale sia l'orientamento dell'Agenzia in caso di esercizio della riserva di proprietà in merito al regime di responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali contratti dall'acquirente;
- quale sia il trattamento, ai fini IRES ed IRAP, da riservare in capo al venditore all'eventuale credito residuo non incassato;
- quale sia il trattamento, ai fini IRES ed IRAP, da riservare all'indennità che il Giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore quale "reductio ad equitatem";
- quali siano gli obblighi che si configurano, ai fini dell'imposta di registro, in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

In risposta al primo punto l'Agencia evidenzia che ai fini fiscali, è irrilevante quanto viene stabilito dalla disciplina codicistica in merito al momento di trasferimento della proprietà nel caso del contratto di vendita con riserva di proprietà. Secondo l'Agencia (facendo riferimento alla Cassazione, con ordinanza n. 11972 del 9 giugno 2015), il cessionario resta responsabile in solido per i debiti fiscali contratti dal cedente prima della cessione anche nell'ipotesi in cui il contratto venga risolto e l'azienda torni nella proprietà del cedente.

Con riferimento al secondo punto l'Agencia sottolinea che per individuare il momento in cui, ai fini fiscali, si rileva il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della conclusione del negozio. In caso di risoluzione del contratto si comporta un nuovo trasferimento di proprietà, a favore dell'originario venditore si ritiene che nel momento dell'eventuale riconsegna del complesso aziendale la Società Istante deve:

- attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono;
- stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione) per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata, come determinato al punto precedente.

Nell'ipotesi in cui il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini Ires ai sensi dell'art.101 TUIR; tale perdita risulterà indeducibile ai fini IRAP in quanto relativa ad un fenomeno non rilevante per la determinazione del valore della produzione. Nel caso in cui il valore dell'azienda sia superiore al valore residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini Ires e che risulterà irrilevante ai fini Irapp.

Per quanto riguarda il terzo punto, l'Agencia evidenzia che qualora le parti del contratto abbiano preventivamente liquidato l'indennità in misura uguale all'importo delle rate pagate, la norma conferisce al giudice il potere di ridurre l'indennizzo convenzionale al fine di evitare un indebito arricchimento del venditore. L'eventuale riduzione dell'indennità disposta può essere assimilata ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione d'azienda. L'importo relativo alla riduzione costituisce una sopravvenienza passiva per il venditore originario, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e sarà indeducibile ai fini IRAP, in quanto correlata ad un componente

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

reddituale (plusvalenza/minusvalenza) che non ha assunto rilevanza nella determinazione della base imponibile di periodi d'imposta precedenti

Con riferimento all'ultimo punto invece, l'Agenzia specifica la risoluzione del contratto derivante dall'esercizio della clausola risolutiva espresso sarà soggetta, in assenza di corrispettivo, all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200. Nel caso in cui invece sia previsto un corrispettivo per la risoluzione, deve essere applicata l'imposta di registro in misura proporzionale. Per quanto riguarda invece il trattamento applicabile ai fini dell'imposta di registro ai provvedimenti cautelari di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, si rileva che tali provvedimenti se hanno contenuto definitorio, vanno assoggettati a registrazione in termine fisso.

SOMMARIO

5. IN VIGORE IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA E BUONA CONDOTTA DELLE SOCIETA' CHE RACCOLOGONO DATI SULL'AFFIDABILITA' COMMERCIALE DI MANAGER E IMPRENDITORI

Il primo Ottobre scorso è entrato in vigore il Codice di deontologia e buona condotta relativo al trattamento dei dati personali (provvedimento del Garante Privacy n. 4298343) da parte degli operatori che raccolgono e conservano informazioni sull'affidabilità di manager e imprenditori. Oltre ad offrire specifiche definizioni in relazione ai concetti di informazione commerciale e di fornitore della stessa, il Codice fissa precise regole e detta chiare modalità di trattamento dei dati personali per tutte le aziende che si occupano di fornire informazioni commerciali, al fine di proteggere gli interessati, assicurando, nel contempo, trasparenza, corretta conoscenza e circolazione dei dati nei rapporti economici.

Per informazione commerciale deve intendersi il dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto, mentre si definisce servizio di informazione commerciale, ai sensi del Codice di Deontologia, l'esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall'interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Le società maggiormente rappresentative del settore (ANCIC) stanno realizzando un unico portale che racchiuderà le informazioni utili a verificare i dati dei soggetti censiti.

5.1 Informativa completa necessaria

Tutte le società che offrono tali servizi dovranno fornire una informativa completa sul proprio sito web e consentire ai soggetti censiti di accedere facilmente e tempestivamente a i propri dati personali, qualora ne facciano richiesta.

5.2 Dati sensibili e giudiziari

Il trattamento non potrà riguardare dati sensibili o giudiziari, a meno che non siano stati raccolti da fonti pubblicamente accessibili. Per quanto concerne questi ultimi, è ammesso "il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare modificare tali informazioni - salvo l'eventuale loro aggiornamento - e di utilizzarle a fini dell'elaborazione di informazioni valutative"(art. 3 punto 5).

5.3 Informazioni senza consenso

Alcune informazioni potranno essere raccolte senza il consenso degli interessati, si tratta nello specifico di:

- dati provenienti da fonti pubbliche, pubblici registri, elenchi, altri documenti conoscibili da chiunque, come ad esempio, il registro imprese presso le Camere di commercio, gli atti relativi ad immobili, come iscrizioni ad ipoteche, pignoramenti, atti giudiziari come sentenze, ecc...;
- dati estratti da fonti accessibili da chiunque, come giornali, testate giornalistiche anche online, siti web del soggetto censito o di enti pubblici o altre autorità di vigilanza o controllo, elenchi telefonici, ordini professionali;
- dati personali volontariamente comunicati al fornitore di servizi dal soggetto interessato.

Ad ogni modo, tali dati dovranno essere sempre utilizzati dagli operatori nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza, dovranno essere sempre aggiornati e gli operatori dovranno aver cura di menzionare la fonte da cui hanno tratto tali informazioni. Le società potranno raccogliere, esclusivamente ai fini del servizio offerto,

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

non solo dati relativi al soggetto interessato, ma anche dati riferiti alle persone fisiche o ad altri interessati, legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche se diverso dalla persona fisica (come, ad es., nel caso di possesso di quote e/o azioni in una società o anche nel caso in cui il soggetto censito ricopra una carica in un'impresa o società).

5.4 Tempi di conservazione

E' previsto un tempo di conservazione dei dati ben preciso, ovvero fino a quando gli stessi resteranno conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui sono tratti e comunque rispettando i tempi di conservazione fissati dalle specifiche norme, ad esempio, i dati relativi ai fallimenti e alle procedure concorsuali non potranno essere conservati per un periodo superiore a 10 anni decorrenti dalla data di apertura della procedura di fallimento.

5.5 Sicurezza e riservatezza

Le società sono tenute ad assicurare l'aggiornamento dei dati e ad adottare ogni misura organizzativa, fisica, informatica e tecnica adeguata, al fine di garantire l'integrità, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni commerciali raccolte, conformandosi agli obblighi previsti dall'art. 31 del Codice Privacy e dall'All. B. Le informazioni tratte da una testata giornalistica non possono risalire a più di sei mesi prima.

SOMMARIO

6. IL PROFESSIONISTA NON PUO' DEDURRE IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PERCHE' E' A CARICO DEL CLIENTE

La Corte di Cassazione con sentenza n. 20784/2016 sancisce che non è un costo deducibile per il professionista il contributo integrativo dovuto alla Cassa di riferimento, perché è a carico del cliente. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che chiamava in causa un contribuente perché la Ctr della Liguria riteneva che la somma dei contributi integrativi dovuti alla Cassa fosse un costo deducibile per il professionista iscritto all'EPAP.

Infatti, il D.Lgs 103/1996 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione stabilisce che il contributo integrativo a

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2% del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dallo stesso iscritto all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

La Corte inoltre ricorda un analogo contributo integrativo previsto dall'art. 11 della L.21/1986 da versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, affermando che tale contributo non costituisce costo deducibile trattandosi di onere che non grava sul professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente stesso.

Alla luce del quadro normativo sopra esposto e facendo riferimento ad una sentenza del 2014 (sentenza 13465/2014), la Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che tale contributo è per legge a carico del cliente con la conseguenza che non essendo supportato dal professionista non costituisce costo deducibile.

SOMMARIO

7. IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT: IL LAVORO ACCESSORIO

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 il 7/10/2016 il Dlgs 185/2016 del 24/09/2016.

Tale Decreto introduce modifiche ai Decreti Legislativi 81- 148 - 149 -150 -151/2015. Le stesse entrano in vigore con decorrenza 08/10/2016 e riguardano i seguenti aspetti:

- apprendistato

- lavoro accessorio

- contratti di solidarietà

- CIGS e CIGO

- collocamento obbligatorio

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

7.1 Disciplina del lavoro accessorio

Il Decreto correttivo prevede che i committenti, imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, tramite sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

7.2 I committenti agricoli

Sono tenuti a comunicare, con le stesse modalità e tempistiche di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

7.3 Cosa prevedeva l'art. 49 prima

Prima i committenti dovevano comunicare i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando solo il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

7.4 Le sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.

SOMMARIO

8. IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT: L' APPRENDISTATO

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 il 7/10/2016 il Dlgs 185/2016 del 24/09/2016, che ha apportato alcune modifiche all'apprendistato.

8.1 Apprendistato di alta formazione e ricerca

Il Dlgs 185/2016 all'art. 1, comma 1, lettera a) modifica la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, per ciò che riguarda la regolamentazione dei profili formativi. La stessa, infatti, deve essere fatta da parte delle Regioni e Province

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Autonome, "sentite" le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Dunque non più "in accordo" ma "sentite".

Viene inoltre stabilito che, in assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, concernente la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato.

Restano valide, fino alle regolamentazioni regionali, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università e gli altri istituti preposti.

8.2 Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale

All'art. 1, comma 1, lettera c), il Decreto estende a tali tipologia di apprendistato, la possibilità di essere prorogati per 1 anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

SOMMARIO

9. IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT: DIMISSIONI ON LINE

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 il 7/10/2016 il Dlgs 185/2016 del 24/09/2016, che ha apportato alcune modifiche anche in materia di dimissioni e risoluzioni consensuali on line.

9.1 Nuovi soggetti autorizzati

Dall' 08/10/2016 anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro potranno trasmettere i moduli telematici di comunicazione di dimissioni e risoluzioni consensuali.

9.2 Esclusioni

I soggetti pubblici restano esclusi da tali disposizioni come già chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
